

Special Assist

Fiscal
Assist
2019



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Special Assist

SPECIALE
LEGGE 28/6/19, N. 58
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE
30/4/19, N. 34
“MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI
SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI”
(G.U. N.151 DEL 29/6/19)
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE: 1/5/19
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 30/4/19

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>Super ammortamento – nuova finestra temporale per agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi</p> <p>Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dall'1/4/19 al 31/12/19, ovvero entro il 30/6/20, a condizione che entro il 31/12/19 l'ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi che eccede il limite di €2.500.000.</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione, che riguarda sia imprese e che esercenti arti e professioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, co. 1, del Tuir; ● investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/88, prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; ● gli investimenti in fabbricati e costruzioni; ● gli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 alla legge n. 208/2015. | <p><i>Art. 1 confermato</i></p> |
| <p>Mini-Ires – cambia l'agevolazione appena introdotta con la legge di bilancio 2019</p> <p>Diventa più snella la cd. mini – Ires. L'agevolazione non è più legata agli investimenti in nuovi beni strumentali e incrementi di occupazione ma prevede una riduzione dell'Ires applicabile al reddito d'impresa dichiarato fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. L'aliquota ridotta Ires è, dunque, correlata al solo reimpiego degli utili, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all'interno della società.</p> <p>La riduzione dell'aliquota prevista a regime dal 2023 è di 4 punti percentuali. Sono previste riduzioni minori per gli anni dal 2019 al 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2019 – 1,5 punti percentuali; ● 2020 – 2,5 punti percentuali; ● 2021 – 3 punti percentuali; ● 2022 – 3,5 punti percentuali. <p>L'agevolazione si applica anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli</p> | <p><i>Art. 2 modificato</i></p> |

Special Assist

| | |
|---|---|
| <p>imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.</p> | |
| <p>Riserve di utili non disponibili - sono le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile, ossia riserve diverse da quelle derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/18 e accantonati a riserva.</p> <p>Il limite dell'incremento di patrimonio netto - È la differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza il risultato d'esercizio (positivo o negativo che sia), al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e • PN risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31/12/18, senza il risultato del medesimo esercizio (positivo o negativo che sia). <p>Utili non utilizzati - gli utili accantonati a riserva che eccedono il reddito complessivo netto dichiarato possono essere riportati e computati in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo. Anche l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di PN è agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.</p> <p>Società in consolidato - l'importo su cui si applica l'agevolazione, determinato da ciascun soggetto che partecipa al consolidato, è utilizzato dalla società controllante ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.</p> <p>Società in trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) - l'importo su cui si applica l'agevolazione determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.</p> <p>Rapporto con altre agevolazioni - l'agevolazione non preclude l'accesso ad altri benefici. Fanno eccezione quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito (es. <i>tonnage tax</i>) e la riduzione dell'aliquota Ires di cui all'art. 6 del DPR n. 601/1973.</p> <p>Disposizioni attuative - le disposizioni attuative saranno individuate da un D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> | |
| <p>Più IMU deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo</p> <p>Aumento progressivo della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi per imprese e lavoratori autonomi fino a giungere, nel 2023, alla integrale deducibilità. In particolare, l'IMU sarà deducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2019 nella misura del 50%; • nel 2020 e 2021 nella misura del 60%; • nel 2022 nella misura del 70%; • dal 2023 interamente deducibile. | <p>Art. 3 modificato</p> |
| <p>Cedolare secca - soppresso l'obbligo di comunicare la proroga del regime</p> <p>Non è più obbligatorio comunicare la proroga del regime della cedolare secca. Ricordiamo che l'obbligo previsto dalla disciplina previgente era sanzionato, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale era stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni, con una sanzione pari a € 100, ridotta a € 50 se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.</p> | <p>Art. 3 bis, co. 1 nuovo</p> |
| <p>Dichiarazioni dei redditi e Irap - i modelli cartacei per le persone fisiche non saranno più distribuiti</p> <p>Non ci sarà più la distribuzione gratuita dei modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle</p> | <p>Art. 3 bis, co. 3 Nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|---|--|
| <p>scritture contabili.</p> | |
| <p>Dichiarazioni relative all'IMU e al TASI – posticipati i termini Il termine di presentazione della dichiarazione IMU e della dichiarazione TASI è stato differito dal 30/6 al 31/12 dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta.</p> | <p>Art. 3-ter nuovo</p> |
| <p>IMU - immobili concessi in comodato d'uso - semplificazioni Non deve essere più attestato il possesso dei relativi requisiti mediante il modello di dichiarazione annuale, nonché di qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo ai fini delle seguenti agevolazioni IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta; • riduzione del 25% dell'Imu sugli immobili locati a canone concordato. | <p>Art. 3-quater, co. 1 nuovo</p> |
| <p>Locazione immobili ad uso abitativo – i canoni non riscossi sono detassati dall'ingiunzione di pagamento o di sfratto I canoni non percepiti di contratti di locazione ad uso abitativo non sono tassati dal momento in cui si prova la mancata percezione mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. La nuova disciplina si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'1.1.2020. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata applicando all'ammontare percepito in ritardo l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti. Per i contratti stipulati prima di tale data resta fermo, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. Si ricorda, infatti, che nella disciplina previgente, che dunque, si applica ancora ai contratti in corso, il momento a partire dal quale i canoni non riscossi non sono assoggettati a tassazione è rappresentato dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto.</p> | <p>Art. 3-quinquies nuovo</p> |
| <p>Patent box – autodeterminazione del reddito agevolato Chi opta per il cd. Patent box può scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 prevista per la stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del reddito agevolabile, di determinare e dichiarare autonomamente il reddito agevolabile in dichiarazione dei redditi. Scegliendo tale soluzione la variazione in diminuzione deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quelle relative ai 2 periodi d'imposta successivi.</p> | <p>Art. 4 confermato</p> |
| <p>Nessuna sanzione se l'Agenzia rettifica il reddito agevolato - in caso di rettifica del reddito autodeterminato la sanzione per infedele dichiarazione non si applica se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Chi ha già attivato il ruling – può scegliere di autodeterminare il reddito agevolabile anche chi ha già attivato la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo e previa comunicazione</p> | |

Special Assist

| | |
|---|--|
| <p>all’Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura.</p> <p>Per coloro che hanno esercitato l’opzione in pendenza di ruling, l’agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione. Tale somma deve essere ripartita in 3 quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai 2 periodi d’imposta successivi.</p> <p>Dichiarazione integrativa per evitare le sanzioni - chi intende accedere al regime agevolativo può evitare le sanzioni previste in caso di rettifica (nel caso in cui manchi la documentazione prescritta) presentando una dichiarazione integrativa, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione (sempreché la dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo).</p> <p>Provvedimento attuativo – un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate individuerà le disposizioni attuative della nuova modalità di dichiarazione del reddito agevolato e i documenti da compilare e conservare con cui il contribuente potrà documentare i criteri di determinazione del reddito agevolato.</p> <p>Chi non è obbligato al ruling - resta ferma l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio per i soggetti per i quali non ricorre l’obbligo della procedura prevista per la stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del reddito agevolabile.</p> | |
| <p>Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi - meno dati da fornire all’Agenzia</p> <p>Ai fini del controllo formale delle dichiarazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 i documenti relativi a informazioni presenti nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi non devono essere richiesti dall’amministrazione finanziaria a meno che la richiesta riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe; • elementi di informazione in possesso dell’amministrazione non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. <p>Eventuali richieste di documenti per dati già in possesso dell’amministrazione sono inefficaci.</p> | <p>Art. 4 bis, co. 1 nuovo</p> |
| <p>Dichiarazioni dei redditi e Irap – posticipati i termini</p> <p>Modificati con norma a regime i termini per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi e Irap. La dichiarazione in via telematica dovrà essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate - entro il 30 novembre, piuttosto che entro il 30 settembre; • per le persone giuridiche - entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta piuttosto che entro il 9° mese come nella disciplina previgente. | <p>Art. 4 bis, co. 2 nuovo</p> |
| <p>Soggetti abilitati alla trasmissione dei dati all’Agenzia - impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni</p> <p>I soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, qualora omettano ripetutamente di trasmettere dichiarazioni o comunicazioni su cui è stato rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere commettono una grave irregolarità che è causa di revoca dell’abilitazione.</p> <p>I soggetti abilitati alla trasmissione all’Agenzia a cui i contribuenti o sostituti d’imposta hanno conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni devono rilasciare, anche se non richiesti, l’impegno cumulativo a trasmettere in via</p> | <p>Art. 4-ter nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|--|---|
| <p>telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.</p> <p>L'impegno cumulativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti; • si intende conferito per la durata indicata nell'impegno o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o sostituto d'imposta. | |
| <p>Tasse scolastiche e concessioni governative – versamenti con F24</p> <p>Dall'1/1/20 per il versamento delle tasse scolastiche e le tasse sulle concessioni governative potrà essere utilizzato anche il modello F24.</p> | <p>Art. 4-quater, co. 1 nuovo</p> |
| <p>Addizionale comunale all'Irpef – il sostituto può versare cumulativamente per tutti i comuni</p> <p>Il versamento dell'addizionale comunale all'Irpef potrà essere effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.</p> <p>Le disposizioni attuative e il termine a decorrere dal quale applicare le nuove modalità di versamento saranno individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze.</p> | <p>Art. 4-quater, co. 4 nuovo</p> |
| <p>ISA – alcuni dati non devono essere più dichiarati</p> <p>Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/20 i dati contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi non devono essere dichiarati ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in quanto già indicati nel modello Redditi.</p> | <p>Art. 4-quinquies nuovo</p> |
| <p>Dichiarazione sostitutiva unica – modifica dei termini di validità</p> <p>A decorrere dal 1/1/20 la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata, per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31/12 (piuttosto che il 31/8).</p> <p>In ciascun anno, all'inizio del periodo di validità (1/1) i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il 2° anno precedente.</p> <p>È, comunque, possibile aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.</p> | <p>Art. 4-sexies nuovo</p> |
| <p>Obblighi dell'amministrazione nel far conoscere i suoi atti</p> <p>L'amministrazione finanziaria deve assumere iniziative volte a garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modelli di dichiarazione, istruzioni, servizi telematici, modulistica e documenti di prassi siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 giorni prima del termine per l'adempimento al quale si riferiscono; • modelli e istruzioni siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. • assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. | <p>Art. 4-septies nuovo</p> |
| <p>Contraddittorio obbligatorio sempre più esteso</p> <p>L'Agenzia delle entrate ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare l'invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.</p> | <p>Art. 4-octies nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|---|--|
| <p>Niente invito obbligatorio nei seguenti casi - gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR n.600/1973, e gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, co. 3 e 4, del DPR n. 633/1972 sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio.</p> <p>Motivazione dell'accertamento - Nel caso in cui il procedimento di definizione dell'accertamento non si concluda con l'adesione del contribuente, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.</p> <p>Se manca il contraddittorio - il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento. A tal fine il contribuente, a seguito di impugnazione, è tenuto a dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.</p> <p>Quando l'accertamento può non essere preceduto dall'invito - l'Agenzia delle entrate può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione.</p> <p>Slittano i termini di decadenza per la notifica dell'accertamento - Se l'avviso di accertamento è preceduto da un invito al contraddittorio di iniziativa dell'ufficio, ovvero da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notifica dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni.</p> | |
| <p>Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</p> <p>L'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, senza dovere adottare apposita motivata delibera.</p> <p>Invece, nelle controversie convenzionalmente riservate all'Avvocatura dello Stato se l'Agenzia delle entrate-Riscossione non intenda avvalersi della Avvocatura è necessaria una delibera motivata.</p> | <p>Art. 4-novies <i>nuovo</i></p> |
| <p>Ravvedimento parziale – si applica anche a versamenti frazionati</p> <p>Con una disposizione di carattere interpretativo e, pertanto, applicabile retroattivamente è stato stabilito che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, a condizione che il versamento dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini per avvalersi del ravvedimento. Se l'imposta dovuta è versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica la sanzione corrispondente a quella riferita all'integrale tardivo versamento; • gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; • la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. <p>Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può operare il ravvedimento sia per i singoli versamenti, con le riduzioni previste in base a ciascun versamento, sia per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.</p> | <p>Art. 4-decies <i>nuovo</i></p> |
| <p>Impatriati e rientro dei cervelli: modifiche</p> <p>Modificati i regimi degli impatriati di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e del rientro dei cervelli di cui all'art. 44 del d.l. n. 78 del 2010.</p> | <p>Art. 5 <i>modificato</i></p> |

Special Assist

| Impatriati | Rientro dei cervelli |
|---|--|
| <p>Per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aumenta dal 50 al 70% la riduzione dell'imponibile; • si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore; • si estende il regime di favore anche alle persone fisiche che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2019; • s'introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno). | <p>Per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; • si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia). <p>Possono accedere ai benefici fiscali i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.</p> <p>Ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE e già rientrati in Italia entro il 31/12/19 si applicano le disposizioni dell'art. 44 nel testo vigente al 31/12/18, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Non può farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d'imposta ancora accertabili.</p> |
| <p>Una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati prevede la detassazione al 50%, in luogo del 70%. A tali soggetti non si applicano la maggiorazione dell'agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico. Per gli sportivi professionisti il regime agevolativo è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile.</p> | |
| <p>Pensionati che si trasferiscono in Italia – cambia l'agevolazione</p> <p>I pensionati esteri - che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti - trasferendo in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. All'agevolazione, introdotta con la legge di bilancio per il 2019, sono state apportate le seguenti modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'opzione è valida per i primi 9 periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace, piuttosto che per i primi 5 periodi d'imposta • gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti, ovvero cessano al venir meno dei requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo | <p>Art. 5-bis nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|--|--|
| <p>d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.</p> <ul style="list-style-type: none"> è possibile non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successivamente. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. | |
| <p>Progetti di innovazione sociale –proventi esenti Sono esenti da Irpef i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, per progetti di innovazione sociale per lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative in determinati ambiti di ricerca individuati dal decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2/3/12.</p> | <p>Art. 5-ter nuovo</p> |
| <p>Regime forfettario e regime dell'imposta sostitutiva del 20% – obbligo di effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati A decorrere dall'1/1/19 è introdotto l'obbligo per i soggetti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono di dipendenti/collaboratori, di effettuare le ritenute sui relativi redditi. L'ammontare complessivo delle ritenute sulle somme già corrisposte al dipendente/collaboratore prima dell'1/5/19, deve essere trattenuto dal datore di lavoro/forfettario, a valere sulle retribuzioni corrisposte al dipendente/collaboratore a partire dal 3° mese successivo all'1/5/19, in 3 rate mensili di uguale importo, e versato nei termini ordinari di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 602/1973. Il medesimo obbligo di effettuare le ritenute è stato introdotto, altresì, per i soggetti che applicheranno, a partire dal 2020, l'imposta sostitutiva del 20%, di cui all'art. 1, co. 17 e ss. della legge 145/2018.</p> | <p>Art. 6, co. 1-3 confermato</p> |
| <p>Iva – per l'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva c'è una sanzione più lieve, anche per il passato Si applicano retroattivamente e, dunque, anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, le disposizioni introdotte dalla medesima legge all'art. 1, co. 935, secondo cui in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra € 250 e € 10.000. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale. L'ipotesi sopra descritta è stata espunta dalla disciplina sulla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, prevista all'art. 6, co. 6, del D.lgs. n. 471/1997, per la quale la sanzione è pari al 90% della detrazione compiuta.</p> | <p>Art. 6, co. 3-bis nuovo</p> |
| <p>Regime forfettario - obblighi informativi semplificati Gli obblighi informativi da prevedersi relativamente all'attività svolta con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, co. 73 della legge n. 190/2014, dovranno essere individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi.</p> | <p>Art. 6-bis nuovo</p> |
| <p>Valorizzazione edilizia Fino al 31/12/21 è possibile accedere a un regime di tassazione agevolata, con</p> | <p>Art. 7 modificato</p> |

Special Assist

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€200 ciascuno, per un importo complessivo di €600), per i trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.</p> <p>L'agevolazione si applica anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione.</p> <p>Può essere conseguita con gli interventi agevolati anche la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building. Un regime sanzionatorio è previsto per il mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione.</p> <p>La misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633 del 1972.</p> <p>L'agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.</p> <p>L'imposta ipotecaria è in misura fissa nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.</p> <p>Sono stati, infine, ampliati i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle medesime imprese.</p> | |
| <p>Niente TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</p> <p>I fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dall'1/1/2022 non pagano il tributo per i servizi indivisibili (Tasi).</p> | <p>Art. 7-bis nuovo</p> |
| <p>Estensione degli interventi agevolativi al settore edile</p> <p>Le piccole e medie imprese del settore edile possono accedere, a specifiche condizioni, alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall'art. 1 del DL n.135 del 2018. La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto ministeriale attuativo della stessa, un importo non superiore all'80% dell'esposizione all'11/2/19 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. Con DM sono stabilite le disposizioni applicative della norma.</p> | <p>Art. 7-ter nuovo</p> |
| <p>Sisma bonus</p> <p>Estese ai comuni ricadenti nelle zone 2 e 3 classificate a rischio sismico le agevolazioni previste nel co. 1-septies del d.l. n. 63 del 2013 e consistenti nel diritto alla detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare, calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a€ 96.000, venduta da imprese di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica, l'immobile oggetto di successiva alienazione.</p> | <p>Art. 8 confermato</p> |
| <p>Strumenti finanziari convertibili con particolari caratteristiche – svalutazioni e conversioni agevolate</p> <p>I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano strumenti finanziari con determinate caratteristiche, diversi da azioni e titoli similari, che determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● svalutazione del valore nominale degli strumenti, ovvero; ● conversione in azioni, | <p>Art. 9 confermato</p> |

Special Assist

| | |
|---|---|
| <p>non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti emittenti ai fini Ires e Irap.</p> <p>La non concorrenza al reddito e al valore della produzione è legata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari deriva dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali; • gli strumenti finanziari sono diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari; • gli strumenti finanziari devono avere una serie di caratteristiche dettagliatamente indicate dalla norma. <p>Gli adempimenti per fruire dell'agevolazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari per i quali si richiede l'applicazione dell'agevolazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'emissione è avvenuta; • evidenziare separatamente nella relativa dichiarazione dei redditi Ires e Irap i maggiori o minori valori che, in applicazione dell'agevolazione, non concorrono alla determinazione dell'imponibile. | |
| <p>Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico</p> <p>Per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione prevede che il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4/6/13, n. 63, accede a un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.</p> <p>Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.</p> <p>Il fornitore dell'intervento può cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.</p> | <p>Art. 10 modificato</p> |
| <p>Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti</p> <p>L'incentivo per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019, è stato esteso all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000€, rimane invariata. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo €3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.</p> | <p>Art. 10-bis nuovo</p> |
| <p>Fusioni, scissioni e conferimenti – agevolazioni fiscali per l'aggregazione delle società</p> <p>Per operazioni di fusione e di scissione effettuate da società di capitali dall'1/5/19 al 31/12/22, è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a € 5.000.000. Nel caso di operazioni di conferimento è previsto il riconoscimento fiscale gratuito del</p> | <p>Art. 11 confermato</p> |

Special Assist

| | |
|---|---|
| <p>maggior valore iscritto dalla società conferitaria. Possono fruire dell'agevolazione imprese operative da almeno 2 anni che non facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, co.1, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. Decade dall'agevolazione la società risultante dall'aggregazione che nei primi 4 periodi d'imposta dall'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati. In tal caso, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza la società è tenuta a liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.</p> | |
| <p>Scambio di partecipazioni – il “realizzo controllato” esteso anche al caso di partecipazioni non di controllo</p> <p>Le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento sono valutate, per il conferente, in base al valore di iscrizione nel bilancio della conferitaria anche quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo.</p> <p>Tale possibilità (cd. realizzo controllato) già prevista nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento – consentendo, in base alle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, che dall'operazione di scambio non emergano plusvalenze soggette a imposta - si applica ora anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo, sempreché ricorrano congiuntamente, le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; • le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. | <p>Art. 11 bis <i>nuovo</i></p> |
| <p>Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino</p> <p>Nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino l'obbligo di fatturazione è in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal D.M. 24/12/93.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata alla modifica del D.M. da adottare sulla base di un accordo tra i due Stati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 633/1972.</p> <p>Le specifiche tecniche relative alle modalità di fatturazione elettronica saranno individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> | <p>Art. 12 <i>confermato</i></p> |
| <p>Luci votive</p> <p>Le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, a decorrere dall'1/1/19, sono qualificate come “commercio al minuto” a fini IVA.</p> <p>Dall'assimilazione discende l'esonero dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta del cliente.</p> | <p>Art. 12-bis <i>nuovo</i></p> |

Special Assist

| | |
|---|---|
| <p>Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura A decorrere dall'1/7/19 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.</p> | <p>Art. 12-ter nuovo</p> |
| <p>Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto Modificati i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</p> | <p>Art. 12-quater nuovo</p> |
| <p>Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi È autorizzata la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino. Proroga al 30/9/19 dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, che hanno scadenza tra il 30/6/19 e il 30/9/19, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per la loro applicazione.</p> | <p>Art. 12-quinquies nuovo</p> |
| <p>Cedibilità dei crediti IVA trimestrali Consentita la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'art. 5, co. 4-ter, del DL n. 70 del 1988.</p> | <p>Art. 12 sexies nuovo</p> |
| <p>Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto Modificata la disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal D.L. n. 746 del 1983, in materia di IVA. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.</p> | <p>Art. 12-septies nuovo</p> |
| <p>Tenuta della contabilità in forma meccanizzata La tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è considerata regolare - in difetto di trascrizione su supporti cartacei - se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza (art. 7, co. 4-quater, D.L. n. 357/1994). Tale disposizione è stata estesa anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, con l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo precedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.</p> | <p>Art. 12-octies nuovo</p> |
| <p>Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche L'Agenzia delle entrate, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, provvede ad integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'art. 1, co. 211 e 212, della legge n. 244/2007, legge finanziaria 2008). L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.M. del 16/6/14), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.</p> | <p>Art. 12-novies nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|---|---|
| <p>Vendita di beni tramite piattaforme digitali</p> <p>I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità vendute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta dello stesso soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. La norma intende avvalersi della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite a distanza che le piattaforme stesse contribuiscono a facilitare, anche per beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop. L'obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità e termini che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per ciascun fornitore devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove esistente. In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva il primo invio dei dati nel mese di luglio 2019.</p> | <p>Art. 13 modificato</p> |
| <p>Differita all'1/1/21 l'efficacia dell'art. 11-bis, co. da 11 a 15, del decreto legge n. 135/2018 che attribuisce, ai fini IVA, alle piattaforme digitali che facilitano determinate vendite a distanza di telefoni cellulari, tablet, computer e laptop, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale in considerazione della necessità di procedere al completo recepimento della direttiva 2017/2245, che attribuisce alle piattaforme digitali il ruolo di soggetti passivi d'imposta per le vendite a distanza che esse contribuiscono a facilitare.</p> | |
| <p>Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici</p> <p>Reintrodotta l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017).</p> | <p>Art. 13-bis nuovo</p> |
| <p>Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali</p> <p>I contribuenti possono pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dall'Agenzia delle dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.</p> | <p>Art. 13-ter nuovo</p> |
| <p>Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive</p> <p>La norma modifica l'art. 4, co. 5-bis, del DL n. 50 del 2017 che ha esteso il regime della cd. cedolare secca alle locazioni brevi e prevede anche una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all'obbligo di ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione; • i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo di ritenuta, in qualità di responsabili d'imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente. <p>Per effetto delle modifiche, gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.</p> <p>I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il</p> | <p>Art. 13-quater nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|--|--|
| <p>contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate.</p> | |
| <p>Enti Associativi Assistenziali È stato ampliato l'ambito dei soggetti per cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. In particolare, è stato stabilito, rispetto al novero dei soggetti del testo previgente, che rientrano in tale platea anche le associazioni assistenziali, quelle culturali, quelle di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. La modifica interviene sia nel testo vigente dell'art. 148 del Tuir che in quello che opererà a seguito della piena efficacia della riforma del terzo settore.</p> | <p>Art. 14 <i>modificato</i></p> |
| <p>Entrate regionali e degli enti locali - estensione della definizione agevolata delle Gli enti territoriali possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale prevedendo l'esclusione delle sanzioni.</p> | <p>Art. 15 <i>confermato</i></p> |
| <p>Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali Modificate le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane.</p> | <p>Art. 15-bis <i>nuovo</i></p> |
| <p>Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali Il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive può essere subordinato dagli enti locali alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.</p> | <p>Art. 15-ter <i>nuovo</i></p> |
| <p>Credito d'imposta per le concessioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante Introdotta a favore dell'esercente dell'impianto di distribuzione un credito di imposta pari al 50% delle commissioni allo stesso addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di privati e imprese. Il credito di imposta spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. In caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.</p> | <p>Art. 16 <i>confermato</i></p> |
| <p>IMU sulle società agricole - norma di interpretazione autentica Una norma di interpretazione autentica ha previsto l'equiparazione agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti delle società agricole al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU.</p> | <p>Art. 16-bis <i>nuovo</i></p> |
| <p>Istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione - riapertura dei termini È ancora possibile aderire (entro il 31/7/19):</p> | <p>Art. 16-ter <i>nuovo</i></p> |

Special Assist

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1/1/00 ed il 31/12/17; • al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1/1/00 ed il 31/12/17. | |
| <p>Stralcio dei debiti fino a € 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 Integrata la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a € 1.000 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/00 al 31/12/10, prevista dall'art. 4 del DL n. 119 del 2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili.</p> | <p>Art. 16-quater nuovo</p> |
| <p>Tempi di pagamento dell'impresa – obbligo di indicazione nel bilancio sociale Dall'esercizio 2019, le società, nel bilancio sociale sono tenute a dare conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando gli eventuali ritardi medi tra termini pattuiti e quelli effettivamente praticati, ponderando il tempo di pagamento di ciascuna transazione per il suo valore e distinguendo quelle verso grandi imprese, piccole e medie imprese e micro imprese; • delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento. In particolare, deve essere riportato il numero e il valore complessivo delle transazioni i cui tempi di pagamento abbiano ecceduto i termini massimi previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002, specificando le misure che l'impresa ha adottato per rispettare i tempi. | <p>Art. 22 confermato</p> |
| <p>Operazioni di cartolarizzazione – imposta di registro, ipotecaria e catastale agevolata Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione; • gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni dalla data di acquisto nel relativo atto; • l'acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, se ricorrono le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale. | <p>Art. 23 sostanzialmente confermato</p> |
| <p>Riutilizzo di imballaggi – c'è un credito d'imposta per le cessioni fra imprese L'impresa che vende merci ad altre imprese può fruire di un credito d'imposta se ricicla gli imballaggi utilizzati. L'agevolazione si può ottenere riconoscendo un abbuono, da utilizzare nei successivi acquisiti, all'impresa acquirente pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura. Il riutilizzo dell'imballaggio reso dall'acquirente ovvero la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo permette di avere un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente. Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto nel limite annuo di € 10.000 per ciascun beneficiario; • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui il credito viene riconosciuto; | <p>Art. 26-bis nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap; • non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 61 (interessi passivi soggetti Irpef) e all'art. 109, co. 5 (spese generali), del Tuir; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione; il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • non è soggetto al limite annuale di 250.0000 di cui all'art. 1, co. 53 della legge 244/2007; • è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata degli imballaggi. <p>Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno fissate da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> | |
| <p>Prodotti ottenuti da riciclo e riuso - Agevolazioni fiscali per le imprese e per gli acquirenti finali</p> <p>Previsto, per il solo anno 2020, un contributo del 25% del costo di acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; • compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. <p>L'agevolazione riguarda sia le imprese/professionisti che i consumatori finali, anche se con modalità differenti.</p> | <p>Art. 26-ter nuovo</p> |
| <p>Imprese e professionisti- Alle imprese e professionisti che acquistano i prodotti agevolati e che impiegano effettivamente i beni acquistati nell'esercizio dell'attività economica è riconosciuto un credito d'imposta (max € 10.000). Il credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta del 36% per le spese sostenute per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio di cui all'art. 1, co. 73, della legge n. 145 del 2018.</p> <p>Acquirenti finali – per gli acquirenti di beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di € 5.000 per ciascun beneficiario; il contributo viene anticipato dal venditore come sconto sul prezzo di vendita. Il venditore recupera l'importo anticipato all'acquirente attraverso un credito d'imposta di pari importo.</p> <p>Utilizzo dei crediti d'imposta - sia il credito d'imposta relativo alle cessioni ad altre imprese/professionisti che quello relativo alle cessioni ad acquirenti finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; • non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, co. 5, del Tuir; • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dall'1/1 del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito; • non si applica il limite annuale di € 250.000 di cui all'art. 1, co. 53 della legge 244/2007. <p>Disposizioni attuative -i requisiti tecnici, le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta saranno definiti da un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> | |
| <p>Calcolo dell'ISEE corrente</p> <p>Estesa la possibilità di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti</p> | <p>Art. 28-bis nuovo</p> |

Special Assist

| | |
|--|---|
| <p>assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore con l'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, la validità dell'ISEE corrente è fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi attuali). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.</p> | |
| <p>Credito d'imposta per il contrasto all'Italian sounding Previsto un credito d'imposta per il 50% delle spese per la tutela legale dei prodotti (anche agroalimentari) colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding, ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti che non sono, invece, riconducibili al nostro Paese, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti, a favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri e delle organizzazioni collettive delle imprese Un D.M. dovrà stabilire le disposizioni attuative dell'agevolazione che è concessa fino ad un importo massimo annuale per beneficiario di €30.000.</p> | <p>Art. 32 <i>modificato</i></p> |
| <p>Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali Estese le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" (art. 43, co. 2, del D.L. n. 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (Legge 185/2000 titoli I e II), ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali.</p> | <p>Art. 32-bis <i>nuovo</i></p> |
| <p>Erogazioni pubbliche – obbligo di trasparenza esteso anche ai soggetti non tenuti alla nota integrativa Sono tenuti agli adempimenti concernenti l'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● imprese, comprese quelle non tenute alla nota integrative al bilancio (micro imprese, imprese individuali e società di persone); ● associazioni, fondazioni e Onlus, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. <p>Non sussiste l'obbligo di pubblicazione ove l'importo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario, sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.</p> | <p>Art. 35 <i>sostanzialmente confermato</i></p> |
| <p>Modalità di assolvimento dell'obbligo - Queste le modalità, diverse a seconda dell'obbligo di redigere la nota integrativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali, assolvono l'obbligo mediante la pubblicazione delle informazioni entro il 30/6 di ogni anno sui propri siti internet o analoghi portali digitali; ● imprese e cooperative tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio, assolvono l'obbligo mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato; ● imprese e cooperative non soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa assolvono l'obbligo | |

Special Assist

mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza, ovvero, in alternativa, ove decidano di redigere la nota integrativa al bilancio, all'interno della nota.

Termini - L'obbligo è assolto per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30/6/19.

Sanzioni - dall'1/1/20 non adempiere all'obbligo, comporterà una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, da pagare entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di contestazione della violazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi e il mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto è sanzionato con la restituzione integrale delle somme entro i successivi 3 mesi.

Aiuti di stato e de minimis esclusi dall'obbligo - per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato tiene luogo degli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non sussiste obbligo di redazione della nota integrativa, sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Cooperative sociali - le cooperative sociali sono altresì tenute a pubblicare ogni 3 mesi nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Enti controllati dalla PA - dall'1/1/18 gli obblighi di pubblicazione si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.

Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento€pei a lungo termine

Introdotta un regime fiscale speciale per gli investimenti in fondi di investimento€pei a lungo termine (ELTIF -€pean Long Term Investments Fund), subordinatamente al rispetto di alcune specifiche condizioni.

**Art. 36-bis
nuovo**

Aggregazioni bancarie agevolate

Nelle aggregazione aziendali compiute da società che all'1/1/19 hanno sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nelle medesime regioni è possibile trasferire al soggetto che risulta dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta a fronte del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31/12/19.

**Art. 44-bis
nuovo**

Operazioni agevolate - le aggregazioni oggetto dell'agevolazione devono essere realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda o di rami di azienda.

Chi può fruire dell'agevolazione - possono accedere all'agevolazione le società che non sono tra loro legate da rapporti di controllo o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto e per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza;

DTA trasformabili in crediti d'imposta - possono essere trasformati in crediti d'imposta, per un ammontare non superiore a € 500.000.000, le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione, relative:

- a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- al rendimento nozionale dell'ACE eccedente il reddito complessivo netto;
- ai componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti, coerentemente a quanto prescritto dal principio contabile

Special Assist

internazionale IFRS 9, al paragrafo 5.5, iscritti in bilancio in sede di prima adozione.

Esercizio dell'opzione - L'opzione per la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA è irrevocabile e deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione.

Canone – l'esercizio dell'opzione comporta l'obbligo di pagamento del canone, determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi fino all'esercizio in corso al 31/12/29. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dell'esercizio in cui avviene il pagamento.